



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**N.3042/2005**

**Reg.Dec.**

**N. 10572 Reg.Ric.**

**ANNO 2004**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto da *(omissis)*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Marzocco e Tommaso de Grandis, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 286/A, presso l'avv.to Giuseppe Bozzi

contro

il Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca e l' I.T.C.S. *(omissis)* di Cerignola, (FG), costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall' dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I<sup>^</sup>, n. 3236/2004 del 22.07.2004 e della presupposta nota n. 2039 in data 08.03.2004 del Dirigente Scolastico dell' I.T.C.S. *(omissis)* di Cerignola;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la camera di consiglio del 25 gennaio 2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi l'avv. Marzocco e l'avv. dello Stato Di Palma;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### FATTO

Con istanza presentata il data 29.01.2004 e successivo atto di sollecito, indirizzati al Dirigente Scolastico dell' I.T.C.S. (*omissis*) di Cerignola, il docente e tempo indeterminato prof. (*omissis*), con richiamo alla qualità di componente del Consiglio, della Giunta e della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) del predetto Istituto, formulava richiesta di accesso documentale a verbali, di estremi indicati, del Consiglio d' Istituto, della Giunta, del Collegio dei docenti, e dei revisori dei conti.

Con nota n. 2039 in data 08.04.2004 il Dirigente Scolastico respingeva la domanda di accesso significando, in particolare, che il prof. (*omissis*) aveva in precedenza avuto ampia possibilità di conoscere il contenuto degli atti richiesti in sede di partecipazione agli organi collegiali di cui è componente.

Avverso la determinazione reiettiva il prof. (*omissis*) si gravava avanti al T.A.R. per la Puglia denunciando motivi di violazione degli artt. 97 della Costituzione; 22 e segg. della legge 07.08.1990, n. 241; 6 del C.C.N.L. comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005

Con sentenza n. 3236/2004 del 22.07.2004 il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sez. I<sup>^</sup>, dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando l'insussistenza a fondamento della domanda di accesso di un interesse

concreto ed attuale alla cognizione della documentazione elencata nella domanda medesima.

Avverso la decisione reiettiva il prof. (*omissis*) ha proposto atto di appello ed ha contraddetto alle conclusioni del giudice di prime cure, rinnovando i motivi di illegittimità formulati nel giudizio avanti al T.A.R.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca e l' I.T.C.S. " *Dante Alighieri*" di Cerignola, (FG), ed hanno eccepito, in rito, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dei motivi dedotti.

### **DIRITTO**

1) Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa erariale.

1.1). Nella specie non si versa a fronte di una mera riedizione da parte del prof. (*omissis*) di precedenti istanze di accesso documentale, già riscontrate negativamente dall'Amministrazione con atto del Dirigente dell'I.T.C.S. di appartenenza in data 18.12.1993.

Il prof. (*omissis*), invero, con la domanda da ultimo presentata in data 29.11.2004 ha esteso fino al mese di gennaio 2004 l'ambito temporale di riferimento dei verbali inerenti all'attività istituzionale degli organi scolastici di cui è componente, circostanza che ne diversifica l'oggetto rispetto alle precedenti domande. Il Dirigente scolastico, inoltre, non ha adottato una pronunzia meramente confermativa del precedente diniego, ma ha proceduto al rinnovato esame della nuova richiesta, entrando nel merito della stessa e rilevando l'insussistenza dei presupposti dell'accesso

documentale, trattandosi di atti che l'interessato aveva già avuto modo di conoscere in sede di partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

1.2). La circostanza che il prof. (*omissis*) non si sia immediatamente gravato contro l'inerzia dell'Amministrazione a pronunziarsi sulla domanda di accesso del 29.01.2004, qualificata dall'art. 25 comma quarto, della legge n. 241/1990, come silenzio rifiuto una volta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione, non determina l'inammissibilità dell'impugnativa avverso la determinazione esplicita ove essa intervenga successivamente.

Risulta evidente la funzione processuale che è chiamata ad assolvere la qualificazione come "*silenzio rifiuto*" dell'inerzia dell'Amministrazione a provvedere sulla domanda di accesso, consentendo di avvalersi entro ristretto termine del rito speciale introdotto dall'art. 25 della legge n. 205/2000 onde ottenere l'esibizione dei documenti richiesti. La condotta omissiva dell'Amministrazione entro il termine preso in considerazione dal richiamato dall'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/1990, non consuma quindi il potere dell'organo adito di pronunziarsi esplicitamente sulla domanda, con ogni conseguenza quanto alla legittimazione dell'interessato a contestarne il contenuto nel momento in cui detta pronunzia intervenga.

2). Nel merito l'appello è fondato e, va, in conseguenza riformata la sentenza del T.A.R. per la Puglia impugnata.

Deve, invero, ribadirsi che il componente di un organo collegiale dell'Amministrazione ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all'attività del collegio. Non può, invero, negarsi l'esigenza del titolare del "*munus*" di

poter disporre di detti atti per una più attenta verifica, studio ed approfondimento degli stessi che non deve aver luogo solo e necessariamente in occasione delle riunioni cui partecipa o in sede di apposizione della firma ai verbali ad esse relativi.

Non può accedersi alla tesi della difesa erariale secondo la quale la domanda di accesso avrebbe scopi di carattere meramente esplorativo e di controllo dell'azione amministrativa, perché proprio la qualità di componente di organi collegiali dell'istituzione scolastica abilita a poter disporre di ogni utile risultanza documentale onde verificare la corretta osservanza dei principi di legalità e buon andamento cui deve essere ispirata l'azione di detti organi, consentendo ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all'istituzione. Si versa, quindi, a fronte di una esigenza di "*trasparenza interna*" che deve essere salvaguardata in relazione ai principi sanciti dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e che non può ricevere nocimento, salvi i casi di preclusione dell'accesso e di segretezza elencati all'art. 24 della legge predetta, che non ricorrono nel caso di specie.

L' appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto del prof (*omissis*) alla cognizione ed estrazione in copia dei documenti indicati nella domanda del 29.10.2004, con ogni onere di spesa per la riproduzione a suo carico.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI<sup>^</sup>, accoglie il

ricorso in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata,

**ORDINA**

all'amministrazione scolastica intimata di consentire l'accesso documentale nel sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 25.01.2005, con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini	Presidente
Carminè Volpe	Consigliere
Giuseppe Romeo	Consigliere
Giuseppe Minicone	Consigliere
Polito Bruno Rosario	Consigliere Est.

**Presidente**

**GIORGIO GIOVANNINI**

**Consigliere**  
BRUNO ROSARIO POLITO

**Segretario**  
VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...09/06/2005  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione  
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria